

## ACCORDO FRA LE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ FORMATIVA

Tra l'associazione IRSEF ISTITUTO DI RICERCA E STUDI SULL'EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA, con sede in Viale Liegi 14, 00198 ROMA C.F. 05431310589 qui rappresentata dal suo Presidente e Legale Rappresentante DARI MARIA, nata a Castelbolognese (RA) il 13/08/1945, C.F. DRAMRA45M53C065H

e

ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI con sede in Reggio Calabria alla Via Nazionale Bocale Secondo n. 268, codice fiscale 92096760803 qui rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante LATELLA ANTONIO, nato a Reggio Calabria il 01/01/1945, d'ora in poi denominata ASI, C.F. LTLNTN45A01H224B

Si stipula quanto segue:

1) L'associazione IRSEF, accreditata al MIUR come ente di formazione, concede all'associazione ASI di proporre per suo conto corsi di formazione rivolti a docenti, studenti ed educatori.

Ogni corso dovrà essere presentato e preventivamente approvato attraverso progetto di formazione alla presidenza dell'associazione IRSEF.

Il progetto di Formazione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- Progetto formativo tematico
- Docenti coinvolti, con allegato cv
- Specificazione dei moduli formativi e degli orari di svolgimento
- Specificazione della sede/i logistica di svolgimento
- Pianificazione economica
- Piano di comunicazione dei corsi
- Certificazioni richieste

La pianificazione economica dovrà prevedere ogni aspetto del corso sia esso strutturale o accessorio, e comprendere una quota non inferiore al 25% degli introiti stessi del corso che rimarranno appannaggio dell'associazione IRSEF al fine del pagamento d'oneri tributari e gestione generale.

2) L'associazione ASI è autorizzata da e per conto di IRSEF alla riscossione delle quote dei partecipanti, che dovranno essere interamente trasmesse, non oltre 30gg all'associazione stessa.

In caso di utilizzo da parte dei fruitori di buoni derivanti dal programma "carta del docente" o di altri contributi pubblici o privati l'associazione ASI dovrà trasmettere entro 10gg dalla data della ricezione tutta la documentazione all'associazione IRSEF che procederà tempestivamente alla riscossione di tali somme, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

Eventuali fatture o certificazioni di pagamento delle quote di partecipazione saranno concordate nei casi specifici tra le amministrazioni delle associazioni secondo la normativa vigente.

3) IRSEF s'impegna a riconoscere all'associazione ASI una quota non superiore al 75% degli interi introiti del corso, al fine di copertura delle spese materiali e immateriali relative allo svolgimento stesso del corso, previa presentazione di una ricevuta di contributo per l'esecuzione del corso.

Tale erogazione è soggetta all'effettiva percezione da parte di IRSEF delle quote di partecipazione o contributi da enti terzi specificate al punto 2 del presente accordo e avverrà entro 60 gg dalla completamento della pratica.



- 4) ASI si fa pertanto garante e responsabile della stipula dei contratti con i docenti e dei rapporti con gli stessi secondo le norme di legge, della idoneità dei locali di svolgimento dei corsi, del loro reale e corretto svolgimento, delle eventuali coperture assicurative necessarie e del rispetto delle norme vigenti.
- 5) Per ogni corso ASI compilerà pertanto un registro delle presenze fornitogli in formato digitale da IRSEF in fase di approvazione del corso stesso. Al termine dello stesso verrà consegnata a IRSEF una relazione contenente lo svolgimento del corso, il materiale utilizzato, e la documentazione (foto o video) realizzata.
- 6) IRSEF autorizza pertanto ASI all'uso del logo e dell'immagine coordinata dell'associazione stessa, comprensiva degli accreditamenti al solo fine di pubblicizzazione dei corsi.
- 7) IRSEF attraverso la sua presidente Maria Dari, responsabile dei trattamento dei dati sulla privacy autorizzerà alcuni addetti ASI al fine di raccolta, secondo i moduli forniti dalla stessa IRSEF, dei dati dei partecipanti al corso.
- 8) Ogni caso particolare o deroga a questo accordo deve essere approvato in maniera preventiva tra le parti con forma scritta. Ogni abuso o deroga unilateralmente assunta a una delle parti di questo accordo, potrà dare origine alla recessione immediata e unilaterale dell'accordo stesso e al pagamento di una quota pari al cinque volte i progetti in essere da riconoscere alla parte lesa, da sommarsi ad eventuali richieste di danni morali, fisici o monetari da stabilirsi in fase processuale.
- 9) L'ASI si impegna a concedere all'IRSEF i locali della propria sede operativa come rappresentanza territoriale della stesso Istituto di Ricerca e Studi sull'Educazione e la Famiglia. Ed ancora l'ASI si impegna a promuovere attraverso un piano di comunicazione, le attività dell'IRSEF sia nazionali che internazionali.
- 10) L'accordo ha durata illimitata e può essere recesso liberamente da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, previa la conclusione dei corsi o attività in essere.
- 11) Per ogni controversia il foro competente è quello di Forlì.

Li Forlì, il 9-5-2017

Per l'associazione IRSEF  
Il legale rappresentante

*M. Dari*



Per l'associazione ASI  
Il legale rappresentante

*Antonio...*

